

11  
E' 4 APR. 2016



**ACCORDO TERRITORIALE  
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**(Art. 5 D.Lgs. n. 368 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni e 66-bis CCNL Terziario,  
Distribuzione e Servizi)**

In data odierna, giovedì 17 marzo 2016, alle ore 10,00 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia della Spezia si sono incontrati:

- Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia della Spezia il Presidente Sig. Gianfranco Bianchi, il Direttore Sig. Roberto Martini il funzionario Giorgia Caporilli

le Organizzazioni Sindacali:

- Filcams-Cgil della Provincia della Spezia nella persona di Luca Comiti;
- Fisascat-Cisl della Provincia della Spezia nella persona di Mirko Talamone;
- Uiltucs-Uil della Provincia della Spezia nella persona di Marco Callegari;

**Premesso che**

- In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi introducendo all'art. 66 bis del ccnl una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il ccnl del Terziario Distribuzione e Servizi (oltre leggi TDS), pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo,
- L'economia del territorio della Spezia è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il ccnl TDS con sede o unità locale nel territorio sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- l'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. affida alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi il compito di individuare, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato. Ai sensi di quanto previsto dalla successiva lettera b) del citato art. 10, comma 7, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di

*[Handwritten signatures in blue ink]*

stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni.


- nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;
- l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, anche con riferimento al successivo comma 4 della norma citata, facendo comunque salve le attività stagionali di cui al comma 4-ter, nonché le diverse disposizioni dei contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, filcams-cgil, fisascat-cisl e uiltucs-uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato ccnl la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;

**Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:**

1. le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
2. il presente accordo si applica alle aziende associate CONFCOMMERCIO e aderenti al sistema degli Enti Bilaterali del Terziario;
3. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da confcommercio, filcams-cgil, fisascat-cisl e uiltucs-uil - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 -bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 3 e 4-ter, e art. 10, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni, come località a prevalente vocazione turistica : I territori localizzati nei Comuni di DeivaMarina, Bonassola, Levante, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Portovenere, Lerici.

Per quanto riguarda i Comuni di territorio della Spezia e Sarzana, stante la specificità delle aziende commerciali in prevalenza fatta di micro e piccole aziende e ritenendo anche i suddetti Comuni a vocazione turistica, si ritiene applicabile il presente accordo per le unità produttive i fino a 8 lavoratori dipendenti. Per le unità produttive con oltre 8 dipendenti, che abbiano intensificazioni stagionali, per avvalersi delle possibilità previste dall'art 66 bis, CCNL TDS, dovrà essere attuato uno specifico accordo aziendale attivabile per il tramite dell'Ente Bilaterale del Terziario;

4. il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale.



### Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del ccnl TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della Spezia, nei Comuni di Deiva Marina, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Portovenere, Lerici e , per quanto riguarda i Comuni della Spezia e Sarzana, con le precisazioni di cui al precedente punto 3, "° cpv
- il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31 dicembre 2018 e si intende automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da attuarsi tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto

FILCAMS CGIL

FISASCAT CIL

UILTUCA UIL

CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

VIA FORTAVIVAZZA, 19  
Tel. 0187 698511  
Cod. Fisc. 801002150116

CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA  
LA SPEZIA (per conferenze)